



**RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS.
175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO
(COMPRESA APPENDICE DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, D. LGS.
201/2022)**

**Sulla base delle linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di
razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali
emanate dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con
deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR**

Comune di Chioggia (Prov. Ve) – c.f. / p.iva 00621100270

CITTÀ DI CHIOGGIA
SETTORE ECONOMIA E FINANZA
SERVIZIO ECONOMATO E SOCIETÀ PARTECIPATE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE AL 31/12/2023

art. 20 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.:

**ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE
DEL PIANO**

1 – Premessa

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) e dell'attuazione, nel corso dell'anno 2017, del piano di "*Revisione straordinaria delle Partecipazioni*" di cui all'art. 24 dello stesso testo normativo, i Comuni si sono trovati, a decorrere dal 2018, di fronte ad un nuovo ed impegnativo adempimento, che, a differenza di quelli proposti in passato, non risulta più occasionale ma annuale, sistematico, ripetitivo ovvero richiede che le Amministrazioni Pubbliche provvedano entro il termine dell'esercizio, ad effettuare un'analisi-ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di procedere ad una loro razionalizzazione, quando ciò si dimostri necessario. Si tratta delle verifiche di cui all'art. 20 del TUSP, che costituiscono una naturale continuità sia del piano di revisione straordinaria delle partecipate adottato ex art. 24, sia del piano di revisione periodica dell'anno precedente.

Le Amministrazioni devono procedere come segue:

- *in primis* ad un controllo sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione precedente, contenuto in questa relazione;
- ad un suo aggiornamento che tenga anche conto di quanto definito nei piani precedenti.

Al fine di meglio comprendere la *ratio* dell'adempimento imposto dall'art. 20 del TUSP, può essere interessante riepilogarne la relativa evoluzione.

Il processo di razionalizzazione degli organismi partecipati è stato delineato per la prima volta dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 28, legge 244/2007) che prevedeva la trasmissione alla Corte dei Conti delle delibere di ricognizione delle partecipazioni definite “strettamente necessarie” al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

In seguito, con l'art. 23, D.L. 24/04/2014 n° 66 convertito dalla legge 23/06/2014 n° 89 è stato predisposto dal Commissario Straordinario per la *spending review* Cottarelli un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione). Con riguardo alle società è stato introdotto l'obbligo di presentazione (entro il 31 marzo 2015) dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun ente proprietario, con l'obiettivo di ridurre le società partecipate, direttamente o indirettamente possedute, anche mediante le aggregazioni dei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non ritenute indispensabili. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica, dovevano indicare modalità e tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. È stata anche prevista la predisposizione di una relazione, contenente i risultati conseguiti, da trasmettere alle competenti Sezioni della Corte dei Conti entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Prendendo spunto dalle norme richiamate, nel processo di riassetto del quadro normativo ad opera del D. LGS 175/2016, i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti ed estesi a tutte le amministrazioni pubbliche con l'intento di evidenziare, tra le altre, le seguenti partecipazioni:

1. partecipazioni societarie che non rientrano tra quelle “indispensabili” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali c.d. “società doppione”

4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (parametro più volte prorogato e modificato nel tempo).
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
6. partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

In particolare, nel corso del 2017, gli enti hanno dovuto predisporre e trasmettere al MEF e alla Corte dei Conti le risultanze dell'attività posta in essere prevista dall'art. 24 del TUSP e, cioè, una revisione straordinaria, in cui ciascuna amministrazione ha dovuto definire, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore (23 settembre 2016) del decreto 175, individuando anche quelle da alienare (art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016).

A partire dall'anno 2018, conclusa l'attività straordinaria, si è avviato a regime il processo annuale di revisione che, come per il passato, si propone un'azione di contenimento dei costi e di snellimento di centri di spesa quali appunto le società partecipate.

Si dà di seguito sintesi dei principali riferimenti normativi.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e smi:

- comma 1: *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
- comma 2: *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

- comma 3: I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- comma 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il presente provvedimento fa seguito a quanto già realizzato dall'Ente con proprie deliberazioni e nello specifico:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 ad oggetto: “Piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e sm?”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 ad oggetto: “Piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e sm?”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 ad oggetto: “Integrazione ed aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: “Nuova revisione e *razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare la “*Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021 “*Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.*”.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 170 del 21/12/2023 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i. ed approvazione della ricognizione/relazione di cui all'art. 30 del d. lgs. 201/2022*”.

Conseguentemente l'Ente ha regolarmente provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, alla nuova analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette (secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 175/2016), e con riferimento all'esercizio 2022, primo anno di applicazione della normativa, anche all'adempimento di cui all'art. 30 del d. lgs 201/2022. L'aggiornamento alla data del 31 dicembre 2023 della relazione di cui all'art. 30 del d. lgs 201/2022 è riportato in appendice al presente documento.

La presente revisione periodica riguarda le partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Chioggia alla data del **31/12/2023** ed è realizzata ai sensi di quanto previsto dal T.U.S.P. art. 20.

2 – Relazione sui principali risultati di attuazione del processo pluriennale di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016), con particolare riferimento al piano adottato con delibera del C.C. 170 del 21 dicembre 2023.

Coerentemente con quanto previsto dai processi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle partecipazioni pubbliche, il Comune di Chioggia ha avviato e realizzato negli anni un insieme molto articolato di interventi raccolti all'interno dei seguenti atti:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di *“integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all'aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”*;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 di *“attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie”* (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la re-internalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società controllata al 100% SST spa);
3. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di *“attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”*;
4. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 *“Attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”*;
5. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto *“Adeguamento dello statuto della società servizi territoriali S.S.T. spa”*;
6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione *“Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e smi”*, con adozione di relativo Piano;
7. deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 con cui il Comune ha provveduto ad adottare il *“piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e smi”*;
8. deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 con cui il Comune ha provveduto ad adottare *“Integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle*

partecipazioni dell'Ente” in relazione alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl”;

9. deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: “*Nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
10. deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 il Comune ha provveduto ad adottare la “*Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
11. deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021 “*Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*”;
12. delibera di Consiglio Comunale n° 120 del 29 settembre 2022 “*Approvazione schema patti parasociali di VERITAS s.p.a. e autorizzazione alla sottoscrizione*”;
13. delibera di Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.*”.
14. Deliberazione del Consiglio Comunale n° 170 del 21/12/2023 “*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i. ed approvazione della ricognizione/relazione di cui all'art. 30 del d. lgs. 201/2022*”, di cui si dà debito conto nel presente paragrafo.

Quindi, in estrema sintesi, con riferimento al percorso realizzato negli anni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, il Comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle società partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- re-internalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione degli adeguamenti statutari e patti parasociali;
- mantenimento delle partecipazioni dirette in SST spa, Veritas spa ed ACTV spa che rispettano tutti i parametri previsti dal T.U.S.P.;
- avvio nel corso del 2022 del procedimento di liquidazione della società Chioggia

Terminal Crociere s.r.l. per sopravvenute modifiche legislative e impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale;

- acquisizione in data 5 dicembre 2023 degli esiti dello studio affidato a S.S.T. s.p.a. con delibera di Consiglio n° 157/2022, relativo alla predisposizione un piano strategico di medio e lungo periodo teso a verificare la possibilità di incrementare il fatturato della Società in modo tale da renderlo coerente con i parametri stabiliti dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016.
- Verifica presso la competente struttura regionale se risulta possibile la gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST spa.
- Acquisizione delle valutazioni effettuate da SST spa, su input del Consiglio Comunale (delibera 170/2023), circa gli effetti della possibile gestione diretta del mercato ortofrutticolo di Brondolo da parte della Società controllata dal Comune, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli minimi occupazionali attualmente garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto srl.

Per le sottoelencate società di cui il Comune di Chioggia detiene una partecipazione diretta, con la deliberazione n° 170 del 21/12/2023 ad oggetto: *“Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.”*, il Consiglio comunale ha deliberato il mantenimento senza razionalizzazione, in quanto partecipazioni rispettose di tutti i parametri stabiliti dal TUSP:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.23	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE
SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.S.T. SPA	100%	€ 3.169.347,00
A.C.T.V. SPA	11,27%	€ 2.807.064,21
VERITAS SPA	8,26%	€ 12.009.804,59

Per le società di cui l'Ente detiene una partecipazione indiretta per il tramite della società SST spa (detenuta al 100% dal Comune di Chioggia), sempre con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 170 del 21/12/2023, il Comune di Chioggia ha rispettivamente stabilito:

1) Mantenimento fino e non oltre il 31/12/2024 della partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl.

Come noto, la Società in questione rispetta tutti i requisiti e parametri previsti dal T.U.S.P., con la sola esclusione del limite minimo di fatturato medio triennale previsto dall'art. 20, comma 2, lettera D.

Per questa ragione il Consiglio Comunale con delibera n° 157 del 19/12/2022 ad oggetto: *“Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.”* aveva incaricato SST spa affinché verificasse la possibilità di incrementare il fatturato medio annuo della Società portandolo al minimo previsto dalla normativa vigente: un milione di euro. Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio Comunale, la Società Servizi Territoriali, dopo aver espletato un'apposita procedura con avviso pubblico per l'acquisizione di *curricula* e preventivi di spesa, aveva incaricato il Commercialista dott. Roberto Dalla Pellegrina, esperto di valutazioni aziendali, affinché provvedesse ad elaborare uno studio teso a fornire una rappresentazione della possibile configurazione strategica di medio-lungo periodo di Chioggia Ortomercato del Veneto srl, con l'obiettivo di verificare la possibilità di incrementare il volume di affari della Società al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 175/2016. Dal documento trasmesso da S.S.T. s.p.a. al Comune di Chioggia in data 5 dicembre 2023, con nota prot. 68511/2023, si legge: *“dal lavoro svolto, sulla base di assunzioni ipotetiche con basso grado di realizzabilità, si può concludere che, allo stato attuale, Chioggia Ortomercato srl non sembrerebbe avere la possibilità di incrementare il volume di affari ad un importo di almeno Euro 1 milione ovvero al livello richiesto dall'art. 20, c. 2, lett. d) del D. Lgs 175/2016 (TUSP) ...”*

L'esperto ha poi ipotizzato alcune soluzioni da proporre al competente Consiglio Comunale che potrà attuare tramite SST spa, Società titolare della partecipazione diretta:

“.....Quindi, SST dovrà procedere alternativamente:

i) ad alienare la quota di partecipazione, via che non si ritiene percorribile tenuto conto che non avrebbe alcun valore in ottica di continuità aziendale e, quindi, non si formerebbe un prezzo sul mercato in condizioni normali;

ii) a tentare di affidare tramite gara ad un terzo la gestione del mercato ortofrutticolo consapevole, tuttavia, di esporsi al rischio di credito (difficoltà incasso canone di concessione) e di rilevare una minusvalenza (perdita) nel bilancio di SST. In altre parole, anche questa via non si ritiene praticabile;

iii) sciogliere ed avviare la procedura di liquidazione volontaria Chioggia Ortomercato del Veneto Srl, con passaggio della gestione del mercato ortofrutticolo e del compendio immobiliare a SST. Questa soluzione sembrerebbe maggiormente fattibile. Consentirebbe, infatti, di avviare un percorso di valorizzazione del compendio immobiliare e della sua futura destinazione.

Il Committente, quindi, ha richiesto al sottoscritto di fornire una presentazione della possibile configurazione strategica di medio-lungo del mercato di Brondolo al fine di adottare gli adempimenti conseguenti richiesti dal TUSP (Piano di razionalizzazione e riassetto della partecipata) e, allo stesso tempo, salvaguardare il know-how e l'expertise acquisite nel tempo dall'organizzazione di Ortomercato.

Dalle analisi degli atti forniti da SST e da Ortomercato si rilevano 2 sostanziali vincoli allo sviluppo: un «vincolo di destinazione» del compendio immobiliare a mercato ortofrutticolo e un «vincolo di gestione» in quanto mercato alla produzione.

Per mantenere l'attività che Ortomercato attualmente svolge, salvaguardando le competenze acquisite nel tempo e ricercando una continuità aziendale futura, un'opzione di valorizzazione potrebbe passare attraverso un «intervento sul vincolo di gestione» trasformando il mercato di Brondolo da Mercato alla produzione ai sensi della LR 42/1986 a Mercato all'Ingrosso secondo i dettami della LR 20/1979 assegnando la gestione del mercato ortofrutticolo e del compendio immobiliare a SST Spa.

La fattibilità di questo percorso potrebbe essere esplorata in Regione Veneto fin da subito o in concomitanza con l'avvio della procedura di liquidazione di Ortomercato.

Questa opzione sembrerebbe avere effetti positivi sia da un punto di vista strategico, ad esempio si preserva il know-how e l'expertise e si mantiene Brondolo come punto di riferimento nazionale per la formazione del prezzo del radicchio, che da un punto di vista operativo, in particolare c'è un potenziale miglioramento dei risultati economici contribuendo maggiormente alla copertura in SST del Centro di Costo «Ortomercato Brondolo».

Sulla scorta delle considerazioni formulate dall'esperto incaricato da SST spa, il Consiglio Comunale con il piano di razionalizzazione approvato con delibera n° 170 del 21 dicembre 2023, prima di dismettere la partecipazione, ha ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione, tesi ad adottare una più serena e ponderata decisione che tenga

conto di tutte le conseguenze che la stessa potrà avere, anche sul piano occupazionale e sull'indotto economico del settore agricolo locale, caratterizzato da un'alta strategicità. Sempre il Consiglio comunale, tenuto conto che la Società continua a produrre un utile di esercizio e non vi sono oneri economici diretti o indiretti a carico del Comune di Chioggia, ha deliberato di mantenere la partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l., che attualmente opera in un mercato alla produzione, sino al completamento delle seguenti operazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2024: verificare tramite il competente Servizio Comunale, in collaborazione con S.S.T. spa, la possibilità di trasformare il Mercato di Brondolo da Mercato alla produzione a Mercato all'ingrosso, rilevato quale vincolo di gestione dallo studio svolto per la realizzazione del piano strategico aziendale presentato da SST spa in data 5 dicembre 2023.

Nel corso del 2024 i competenti uffici comunali, in collaborazione con SST spa, hanno dato attuazione a quanto previsto nel succitato piano di razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2023. In particolare hanno provveduto a verificare presso la competente struttura regionale se risulta possibile la gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST spa. Il quesito è stato inoltrato alla Regione del Veneto dal Comune di Chioggia, Settore Economia e Finanza Servizio Economato e Società Partecipate, in data 29 aprile 2024, nota prot. 24887/2024 e la Regione ha risposto in data 02 maggio 2024, con missiva acquisita al protocollo comunale 25528/2024. Da evidenziare che il parere del competente ufficio regionale è pervenuto a distanza di pochi giorni, perché l'Ufficio aveva già affrontato e risolto la questione ancora a fine dicembre 2023, in seguito ad una mail inviata dal Servizio Partecipate al dr. Mollica. In sintesi, a parere del competente Organo regionale, non appare necessaria la preventiva trasformazione dell'attuale mercato di Brondolo da mercato alla produzione a mercato all'ingrosso o misto, affinché risulti possibile una gestione diretta da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST spa. Sempre a detta della Regione, ciò risulta ulteriormente confermato, a titolo esemplificativo, dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 1346 del 9 ottobre 2015, con la quale è stato riconosciuto un mercato alla produzione gestito da un soggetto giuridico interamente pubblico.

Per quanto concerne invece la valutazione degli effetti che una possibile gestione diretta del mercato ortofrutticolo di Brondolo da parte di SST spa potrà comportare, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli minimi occupazionali attualmente garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto srl, SST spa ha risposto in data 7 giugno 2024, con nota acquisita al protocollo comunale n° 33606/2024. Le considerazioni dell'Amministratore Unico della Società, tratte dalla missiva del 7 giugno 2024, sono le seguenti:

“Alla luce di quanto sopra evidenziato, analizzati ed approfonditi dai responsabili di SST con il supporto dei consulenti tutti gli aspetti operativi, organizzativi, commerciali, economici, istituzionali e normativi relativi all'eventuale gestione diretta da parte di SST spa del Mercato Ortofrutticolo di Chioggia-Brondolo, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di valutazione a supporto di eventuali decisioni dai competenti organismi:

- a) Attualmente la società di gestione del Mercato Ortofrutticolo di Chioggia-Brondolo, Chioggia Ortomercato del Veneto srl, svolge la propria attività con un organico costituito da numero due lavoratori dipendenti, di cui uno a tempo pieno ed uno a part-time, ed un direttore (ruolo ricoperto ad interim dall'amministratore unico della società);*
- b) In caso di gestione diretta da parte di SST spa si prevede di mantenere la medesima organizzazione consentendo effettiva continuità nella gestione salvaguardando il livello occupazionale, le competenze acquisite nel tempo, il know-how e le expertise acquisite;*
- c) Sarà possibile, a tal fine, che SST spa assorba alle proprie dipendenze il responsabile dell'ufficio di direzione essendo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato assunto da Chioggia Ortomercato del Veneto srl nell'anno 2010 a seguito di selezione pubblica con procedure per trasparenza essendo stata la società, a quel tempo, società mista a maggioranza di capitale pubblico; inoltre, qualora fosse affidata la gestione diretta ad SST spa, la stessa provvederà a selezione pubblica con procedure per trasparenza, ai sensi di legge, di un addetto amministrativo con contratto di lavoro part-time salvaguardando, quindi, l'attuale livello di occupazione e organizzazione;*
- d) Gli effetti sull'operatività quotidiana potranno essere estremamente ridotti prevalendo la continuità nell'organizzazione;*
- e) L'inserimento nel nuovo organico all'interno dell'attuale, più ampio, organico di SST spa consentirà di beneficiare di sinergie interne in considerazione di funzioni e professionalità sia tecniche che amministrative che potranno rapportarsi per un supporto e sviluppo delle competenze ed azioni*

nell'ambito del Mercato;

- f) L'inserimento delle strutture organizzative e gestionali del Mercato Ortofrutticolo all'interno di quelle, più ampie, di SST spa consentirà il conseguirsi e svilupparsi di sinergie operative che comporteranno inevitabilmente, tra l'altro, anche risparmi economici dovuti all'eliminazione di duplicazioni di costi (si pensi a mero titolo esemplificativo in termini di software, consulenza per la sicurezza del lavoro, consulenza fiscale e del lavoro, acquisti, utenze, spese societarie, spese organi sociali, ecc.);*
- g) L'esperienza da parte di SST spa nella gestione del Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia, rilevante per dimensioni, pur nel rispetto delle peculiarità e tipicità del Mercato Ortofrutticolo alla produzione di Chioggia-Brondolo potrà sicuramente contribuire positivamente, se del caso, nelle diverse fasi e problematiche relative alla gestione quest'ultimo;*
- h) Il fatto che SST spa già detenga la proprietà del compendio immobiliare del Mercato Ortofrutticolo di Chioggia-Brondolo determina, con la gestione diretta, che si possa semplificare ed ottimizzare in capo ad un unico soggetto la gestione e valorizzazione del compendio stesso;*
- i) Data la continuità di impostazione organizzativa ed operativa, come sopra descritta, non si ravvedono possibili impatti negativi sull'indotto economico del settore agricolo locale determinati dalla modifica del soggetto gestore; si rammenta, peraltro, che S.S.T. spa sin dalla costituzione di Chioggia Ortomercato del Veneto srl risultava essere socio di maggioranza prima e di influenza dominante poi non essendo pertanto stata in tutti anni questi estranea alla gestione del Mercato Ortofrutticolo ma, anzi, essendo riferimento principale e di indirizzo all'interno della base sociale.*

Tenuto conto del lavoro effettuato dagli uffici comunali nel corso del 2024 in collaborazione con SST spa, possono considerarsi completati ed esauriti tutti gli approfondimenti e le verifiche richieste dal Consiglio Comunale con delibera n° 170/2023 relativamente alla Società Chioggia Ortomercato del Veneto srl.

2) completamento delle operazioni di dismissione della partecipazione mediante liquidazione della Società Chioggia Terminal Crociere srl.

Come noto, nel corso 2022 sono intervenute alcune importanti modifiche normative che hanno inciso fortemente sulle sorti della società Chioggia Terminal crociere srl. In particolare, il Governo ha adottato il decreto legge 68/2022 “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e*

per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile”, convertito dal Parlamento con la legge 108/202, il cui art. 4, comma 1, stabilisce quanto segue: “Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di **attracco temporaneo nell’area di Chioggia**, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il Commissario straordinario indica, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, lo stato di realizzazione dell’intervento di cui al primo periodo del presente comma e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.”. Nella nota integrativa al Bilancio 2021 approvato dalla Società nel 2022, si legge quanto segue: “nell’includere lo scalo (inteso di Chioggia) tra gli approdi diffusi fa rientrare lo stesso nell’ambito della gestione commissariale (la cui durata è fissata sino al 31/12/2026) con la possibilità che la società venga anticipatamente privata della concessione della stazione passeggeri (scadenza 2024) in quanto ricompresa tra gli approdi diffusi.”.


In seguito alle sopraccitate novità normative, l’assemblea dei soci di Chioggia Terminal Crociere s.r.l. durante l’adunanza tenutasi in data 10 novembre 2022 ha disposto lo scioglimento della società per estrema difficoltà di raggiungere l’oggetto sociale con contestuale nomina di un commissario liquidatore.

Le operazioni di liquidazione condotte dal commissario liquidatore dott.ssa Zillio Valli, avviate nel 2022, come si evince dalla relazione al Bilancio d’esercizio, sono continuate nel corso del 2023. In particolare, il Commissario ha provveduto a saldare le pendenze relative ai canoni demaniali, attività che ha reso possibile lo svincolo della relativa polizza fidejussoria a garanzia, con pagamento di parte dei debiti v/fornitori. Alla chiusura dell’esercizio rimane ancora aperta la questione "passerella" contabilizzata a bilancio per € 177.310. Il cespite è stato oggetto di perizia di stima, la cui valutazione elaborata dall’esperto si attesta tra i 180.000/190.000 euro.

Quadro riassuntivo partecipazioni indirette:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31.12.2023	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE INDIRETTA	QUOTA CAPITALE SOCIALE
CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	42,00%	€ 84.000,00
CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	10,00%	€ 4.000,00

Segue rappresentazione grafica (organigramma) delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Chioggia alla data del 31 dicembre 2023.



3. - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette ed indirette al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. ad oggetto “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, Piano di razionalizzazione e conclusioni.

In considerazione dell'analisi periodica richiesta dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e smi, di seguito vengono allegate le schede tecniche che danno atto del rispetto dei requisiti di legge per il mantenimento delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023.

A tal fine si evidenzia che il risultato della ricognizione periodica al 31/12/2023 è la conferma del mantenimento delle partecipazioni dirette detenute in S.S.T. spa e VERITAS spa, in quanto società strategiche e fondamentali per la *governance* ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini e rispettose dei parametri stabiliti dal T.U.S.P., per cui non richiedono interventi di razionalizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione in ACTV spa, Società affidataria in regime di proroga del TPL, viste le attuali vicende contrattuali e la concreta possibilità che il servizio in parola possa essere affidato ad una società diversa, che dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposite procedure di evidenza pubblica, si stabilisce di mantenere la partecipazione in ACTV spa in quanto strategica, sino all'avvio e alla conclusione della procedura di gara che porterà all'individuazione di nuovo *partner* contrattuale.

Per quanto riguarda le vicende relative al contratto al T.P.L., anno 2023, si rinvia alla relazione ex art. 30 d. lgs 201/2022 in riportata in appendice.

Con riferimento alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl., appurato che dagli esiti contenuti nel succitato studio elaborato dal Dottore Commercialista Roberto Dalla Pellegrina e trasmesso da SST s.p.a. al Comune di Chioggia ancora in data 5 dicembre 2023 (prot. 68511/23), non appare possibile incrementare nel medio/lungo periodo il volume d'affari della Società portandolo ad un importo di almeno un milione di euro annuo, ammontare minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016; vista la nota trasmessa dalla Regione del Veneto in data 2 maggio 2024 (prot. comunale 25528/24), dalla quale si evince che nulla osta alla gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST s.p.a.; preso atto delle considerazioni e delle verifiche effettuate da SST s.p.a alla luce della delibera di C.C. n° 170/2023 trasmesse dalla Società al Comune con nota del 7.06.2024 prot. 33606/24, dove vengono evidenziate le

soluzioni che SST spa potrà intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali minimi attualmente garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto; tenuto conto che la nuova formulazione dell'art. 4, comma 9-quater, del d. lgs 175/2016 autorizza il mantenimento della presente partecipazione in deroga alle prescrizioni del medesimo articolo (vincolo di scopo e attività) ma che **non fa venire meno gli obblighi razionalizzazione** e verifica annuale di cui all'art. 20 del TUSP¹, preso atto che la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo è già stata affidata in house a SST s.p.a. nel 2019 con delibera di Consiglio Comunale n° 124/2019, si stabilisce di dismettere la partecipazione indiretta (42%) in Chioggia Ortomercato del Veneto srl incaricando al contempo SST spa affinché provveda a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2484 del C.C. necessarie per poter avviare lo scioglimento della Società e nel caso in cui ciò non fosse possibile, SST s.p.a. provvederà a dismettere la partecipazione nel rispetto delle procedure perviste dal TUSP e dalla normativa in esso richiamata.

Per quanto riguarda la società **Chioggia Terminal Crociere srl in liquidazione** con riferimento alle azioni da intraprendere durante l'esercizio 2024-2025, preso nuovamente atto della decisione adottata dall'assemblea dei soci durante l'adunanza del 10 novembre 2022,

¹ L'art. 4 del d. lgs 175/2016 denominato: “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”, ha il compito di definire il perimetro entro il quale devono operare gli enti pubblici, stabilendo quali partecipazioni possono essere detenute e quali no (c.d. vincolo di scopo e di attività).

L'articolo in esame contiene una serie di deroghe, tra le quali figura quella contenuta nel comma 9 quater, che stabilisce: “*Le disposizioni **del presente articolo** non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari **e dei prodotti ortofrutticoli***.”. Il 7 ottobre u.s. il Parlamento italiano, in occasione della conversione del d.l. n° 113/2024 avvenuta con la legge n° 143, ha modificato la disposizione in argomento aggiungendo alla fine del comma le seguenti parole: “*...e dei prodotti ortofrutticoli*”.


Si tratta di una deroga in vigore dal 2019 introdotta per autorizzare la detenzione da parte degli enti pubblici italiani di partecipazioni in società operanti settore lattiero-caseario. Ora, grazie alla modifica apportata dalla legge di conversione n° 143/2024 la deroga contenuta nel comma 9-quater si applica anche alle società operanti nel settore ortofrutticolo.

Tuttavia, il mancato rispetto da parte di Chioggia Ortomercato del Veneto srl del limite minimo medio triennale di fatturato, parametro previsto dalla lettera D dell'art. 20, comma 2, del TUSP è un altro problema, che non sembra risolvibile con la modifica normativa apportata all'art. 4 comma 9 quater. Infatti, questa disposizione esclude tali società dall'applicazione dell'art. 4 ma non le esenta dal rispettare le altre disposizioni del TUSP (in tal senso si è già espressa la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, si veda “*Andizione della Corte dei Conti sulla proposta di legge A.C. 712*”).

In altri termini, oggi, grazie alla recente modifica normativa, gli Enti pubblici italiani potranno detenere partecipazioni in società operanti nel settore ortofrutticolo, mentre in passato questo non era possibile per violazione dell'art. 4, ma tutto ciò non esenterà gli enti locali dal gestire queste partecipazioni in modo efficace, economico ed efficiente nel rispetto delle prescrizioni del TUSP, tra le quali figurano anche quelle contenute nell'art. 20, comma 2, con la sola esclusione della lettera E, come già evidenziato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite nel succitato documento.

ovvero di liquidare la società stanti le sopravvenute modifiche normative che rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'oggetto sociale, si incarica S.S.T. s.p.a. che detiene la partecipazione diretta del 10%, affinché completi tutte le operazioni necessarie e di propria competenza relativamente al procedimento di liquidazione ancora *in itinere* e al contempo vigili sulla conclusione dello stesso.

Segue organigramma delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Chioggia alla data di adozione del presente provvedimento.



Si allegano le schede tecniche di verifica dei requisiti, redatte per le società di cui si detengono partecipazioni dirette e indirette ai sensi del T.U.S.P.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	80013370277	ACTV SPA	2000	11,273	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03341820276	VERITAS SPA	2001	8,264914	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, RIFIUTI, AMBIENTALI, ENERGETICI ed altro	NO	SI	SI	NO
Dir_3	02875570273	SST SPA (SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI)	1996	100,00	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	SI	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotati in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotati o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	04239930276	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	2014	SST SPA	10,00%	10,00%	ATTIVITA' PORTUALI RICETTIVE TRAFFICO PASSEGGERI PORTO DI CHIOGGIA	NO	NO
Ind_2	03942010277	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL	2009	SST SPA	42,00%	42,00%	GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE	SI	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

DATI ULTERIORI PER TUTTE LE SOCIETÀ
(Al 31 dicembre 2023)

1) ACTV S.P.A.

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	00621100270
Denominazione :	COMUNE DI CHIOGGIA (VE)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	80013370277
Denominazione	ACTV S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	04/12/1995
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società Benefit	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Venezia (VE)
CAP :	30135
Indirizzo	ISOLA NOVA DEL TRONCHETTO , 32
Telefono	
Fax	
Email	protocollo@pec.actv.it

Settori attività	
Attività 1	H.50.3 - TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
Attività 2	H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 3	H.49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

2) VERITAS S.P.A.

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	00621100270
Denominazione :	COMUNE DI CHIOGGIA (VE)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03341820276
Denominazione	VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	04/12/2001
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società Benefit	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	SI
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Venezia (VE)
CAP :	30135
Indirizzo	SESTIERE SANTA CROCE , 489
Telefono	
Fax	
Email	protocollo@cert.gruppoveritas.it

Settori attività	
Attività 1	E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
Attività 2	D.35.21 - Produzione di gas
Attività 3	D.35.22 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Attività 4	D.35.3 - FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

3) SST S.P.A.

Informazioni relative all'ente	
Codice fiscale :	00621100270
Denominazione :	COMUNE DI CHIOGGIA (VE)

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	02875570273
Denominazione	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. IN SIGLA SST
Data di costituzione della partecipata	31/01/1996
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società Benefit	NO
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Chioggia (VE)
CAP :	30015
Indirizzo	VIA G. POLI , 1
Telefono	041 5533611
Fax	
Email	sst@pec.sstchioggia.it

Settori attività	
Attività 1	N.82.99.3 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Attività 2	F.43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Attività 3	F.43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca
Attività 4	F.43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite SST s.p.a.)

1 CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	04239930276
Denominazione	CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE IN LIQUIDAZIONE SRL
Data di costituzione della partecipata	05/05/2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	In liquidazione
Data di inizio della procedura	10/11/2022
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No
La società è un GAL	No

Sede legale	
Stato	Italia
Provincia	VENEZIA
Comune	Chioggia (VE)
CAP	30015
Indirizzo	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 50
Telefono	
FAX	
Email	cterminalc@pec.it

Settori attività	
Attività 1	N.79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
Attività 2	N.82.3 – ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

2 CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO srl

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03942010277
Denominazione	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL
Data di costituzione della partecipata	19/11/2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	Attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

Sede Legale	
Nazionalità	Italia
Provincia :	VENEZIA
Comune :	Chioggia (VE)
CAP :	30015
Indirizzo	BRONDOLO
Telefono	
Fax	
Email	chioggiaortomercatoveneto@pec.ortomercatochioggia.it

Settori attività	
Attività 1	N.82.00.3 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Svolge le attività operative per l'esercizio di TPL in proprio e per conto della Capogruppo AVM spa, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'ambito di Venezia, tra i quali figura anche il Comune di Chioggia

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2023

Numero medio dipendenti (e)	2.513
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	302.980,00
2022	207.448,00
2021	173.625,00
2020	161.639,00
2019	743.652,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	124.750.858,00
Compensi amministratori	80.099,00
Compensi componenti organo di controllo	70.301,00

Importi in euro

FATTURATO	
2023	249.926.202,00
2022	238.957.519,00
2021	190.554.596,00
FATTURATO MEDIO	226.479.439,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come emerge dall'analisi dei dati riportati, la Società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D. 175/2016, ragion per cui la partecipazione possiede tutti i requisiti richiesti dal T.U.S.P. per il suo mantenimento. Tuttavia, viste le attuali vicende relative al contratto di TPL, si ritiene di mantenere la partecipazione nelle more dell'avvio e completamento della gara per l'affidamento del nuovo contratto di servizio, tenuto conto del possibile cambio di soggetto gestore. Per quanto riguarda invece le vicende relative al contratto di servizio T.P.L., anno 2023, si rinvia alla relazione ex art. 30 d. lgs 201/2022 riportata in appendice.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione azionaria sino alla definizione del nuovo contratto di servizio di TPL, con contestuale verifica della possibilità di dismissione nel caso in cui lo stesso dovesse essere affidato ad un soggetto diverso rispetto ad ACTV spa società partecipata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Veritas s.p.a. svolge un'attività nell'ambito dei servizi pubblici locali con riferimento alla gestione dei rifiuti, idrico, servizi ambientali ed energetici.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio **2023**

Numero medio dipendenti (e)	2797
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	8.230.942,00
2022	6.276.605,00
2021	9.435.196,00
2020	4.748.857,00
2019	7.093.607,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	143.506.805,00
Compensi amministratori	205.970,64
Compensi componenti organo di controllo	92.446,52

Importi in euro

FATTURATO	
2023	427.009.902,00
2022	429.966.645,00
2021	390.417.285,00
FATTURATO MEDIO	415.797.944,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D. 175/2016 come ben evidenziato dai dati qui riportati ed all'interno della scheda 03.01. Il Comune può quindi mantenere la partecipazione che risponde ai requisiti di legge.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_3	(a)
Denominazione società partecipata:	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	\
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società a carattere fortemente strategico che svolge, tra gli altri, servizi strumentali indispensabili per l'attività istituzionale del Comune di Chioggia, realizzati in ottica di massima economicità, efficacia ed efficienza.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2023

Numero medio dipendenti (e)	20
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	7.215,00
2022	5.748,00
2021	5.050,00
2020	11.262,00
2019	5.404,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.368.705,00
Compensi amministratori	18.824,00
Compensi componenti organo di controllo	26.026,00

Importi in euro

FATTURATO	
2023	3.671.361,00
2022	3.526.047,00
2021	3.225.993,00
FATTURATO MEDIO	3.474.467,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D. 175/2016, come ben evidenziato dai dati qui riportati e possiede i requisiti indicati all'interno della scheda 03.01. Presenta altresì un fatturato in crescita, con un risultato d'esercizio positivo in progressivo miglioramento, quindi la partecipazione può essere mantenuta.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA TERMINAL
CROCIERE SRL IN
LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: ATTIVITA' PORTUALI RICETTIVE
TRAFFICO PASSEGGERI PORTO DI
CHIOGGIA (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	\
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	NO
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società che svolge attività tesa alla promozione del territorio in una Città come Chioggia a particolare vocazione turistico/balneare.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: ATTIVITA' PORTUALI RICETTIVE TRAFFICO PASSEGGERI PORTO DI CHIOGGIA (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2023

Numero medio dipendenti (e)	0
Numero amministratori	0
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	-89.778,00
2022	-25.088,00
2021	580,00
2020	4.578,00
2019	-77.728,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori*	5.500,00
Compensi componenti organo di controllo**	3.265,00

* Compenso del Liquidatore.
**Compenso del revisore unico

Importi in euro

FATTURATO	
2023	16.946,00
2022	52.428,00
2021	55.399,00
FATTURATO MEDIO	41.591,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies

SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Società in liquidazione.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE: In seguito ai recenti interventi normativi di cui si dà debito conto nella parte descrittiva del presente piano, cui si rinvia per ogni dettaglio, la Società è stata posta in liquidazione come da verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il 10 novembre 2022. Le operazioni condotte dal Commissario liquidatore sono iniziate nel 2022, continuate nel corso del 2023, 2024 e saranno completate nell'esercizio 2025. In particolare, come si evince dal Bilancio redatto dal Commissario liquidatore, nel corso del 2023 lo stesso ha provveduto a saldare le pendenze relative ai canoni demaniali, attività che ha reso possibile lo svincolo della relativa polizza fidejussoria a garanzia, con pagamento di parte dei debiti v/fornitori. Rimane tuttora aperta la questione "passerella" contabilizzata a bilancio per € 177.310. Il cespite è stato oggetto di perizia di stima, la cui valutazione elaborata dall'esperto si attesta tra i 180.000/190.000 euro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica(art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per effetto della modifica apportata dal Decreto Legge 113/2024, convertito con Legge n° 143/2024, all'art. 4 comma 9-quater del TUSP, la Società rientra tra quelle che possono operare in deroga al vincolo di scopo e di attività di cui al medesimo art. 4. Infatti, con il Decreto in parola è stata estesa la deroga introdotta nel 2019 per le società del settore lattiero-caseario anche a quelle operanti nel settore ortofrutticolo. La modifica normativa in questione non fa però venir meno l'obbligo delle verifiche annuali di cui all'art. 20 del d. lgs. 175/2016, unitamente al rispetto dei relativi parametri, compreso il fatturato medio minimo triennale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICO ALLA PRODUZIONE (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio

2023

Numero medio dipendenti (e)	2
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	36.128,00
2022	7.625,00
2021	4.369,00
2020	7.248,00
2019	11.967,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	82.864,00
Compensi amministratori	39.470,00
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2023	308.517,00
2022	282.671,00
2021	299.990,00
FATTURATO MEDIO	297.059,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) N.A.
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies SI
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) NO
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Fatturato medio non superiore nel triennio precedente agli importi di cui art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies

Azioni da intraprendere:

Appurato che dagli esiti contenuti nello studio elaborato dal Dottore Commercialista Roberto Dalla Pellegrina e trasmesso da SST s.p.a. al Comune di Chioggia ancora in data 5 dicembre 2023 (prot. 68511/23), non appare possibile incrementare nel medio/lungo periodo il volume d'affari della Società portandolo ad un importo di almeno un milione di euro annuo, ammontare minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016; vista la nota trasmessa dalla Regione del Veneto in data 2 maggio 2024 (prot. comunale 25528/24), dalla quale si evince che nulla osta alla gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST s.p.a.; preso atto delle considerazioni e le verifiche effettuate da SST s.p.a. alla luce della delibera di C.C. n° 170/2023 e trasmesse dalla Società al Comune con nota del 7.06.2024 prot. 33606/24, dove vengono evidenziate le soluzioni che SST spa potrà intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali minimi attualmente garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto; tenuto conto che la nuova formulazione dell'art. 4, comma 9-quater, del d. lgs 175/2016 autorizza il mantenimento della presente partecipazione in deroga alle prescrizioni del medesimo articolo ma che non fa venire meno gli obblighi razionalizzazione e verifica annuale di cui all'art. 20 del TUSP, ribadito che la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo è già stata affidata in house a SST s.p.a. nel 2019 con delibera di Consiglio Comunale n° 124/2019, il Consiglio delibera di dismettere la partecipazione indiretta (42%) in Chioggia Ortomercato del Veneto srl incaricando al contempo SST spa affinché provveda a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2484 del C.C. necessarie per poter avviare lo scioglimento della Società e nel caso in cui ciò non fosse possibile, SST s.p.a. provvederà a dismettere la partecipazione nel rispetto delle procedure previste dal TUSP e dalla normativa in esso richiamata.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA/CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ACTV	Diretta	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11,273	La società partecipata dal Comune di Chioggia continua a rispettare i requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazione sino a completamento delle procedure di evidenza pubblica tese ad individuare il nuovo gestore del servizio di TPL.
Dir_2	VERITAS SPA	Diretta	HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, AMBIENTALI, ENERGETICI, URBANI E TERRITORIALI ED ALTRO	8,264914	La società partecipata dal Comune di Chioggia continua a rispettare i requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazioni in VERITAS spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Dir_3	SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA (S.S.T)	Diretta	SERVIZI PER IL COMUNE GESTIONE SOSTA AUTOVEICOLI, GESTIONE AFFISSIONI, RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, GESTIONE MERCATI, ALTRO	100,00	La società partecipata al 100% dal Comune di Chioggia continua a rispondere ai requisiti di legge ai fini del mantenimento della partecipazione (come meglio precisato nelle schede 03.01 e 03.02). Si conferma quindi il mantenimento della partecipazione in S.S.T. spa in quanto società considerata strategica e fondamentale per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini.
Ind_2	CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO	Indiretta	Mercato Ortofrutticolo pubblico	42,00	Appurato che dagli esiti contenuti nello studio elaborato dal Dottore Commercialista Roberto Dalla Pellegrina e trasmesso da SST s.p.a. al Comune di Chioggia ancora in data 5 dicembre 2023 (prot. 68511/23), non appare possibile incrementare nel medio/lungo periodo il volume d'affari della Società portandolo ad un importo di almeno un milione di euro annuo, ammontare minimo richiesto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016; vista la nota trasmessa dalla Regione del Veneto in data 2 maggio 2024 (prot. comunale 25528/24), dalla quale si evince che nulla osta alla gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico come SST s.p.a.; preso atto delle considerazioni e le verifiche effettuate da SST s.p.a alla luce della delibera di C.C. n° 170/2023 e trasmesse dalla Società al Comune con nota del 7.06.2024 prot. 33606/24, dove vengono evidenziate le soluzioni che SST spa potrà intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali minimi attualmente garantiti da Chioggia Ortomercato del Veneto; tenuto conto che la nuova formulazione dell'art. 4, comma 9-quater, del d. lgs 175/2016 autorizza il mantenimento della presente partecipazione in deroga alle prescrizioni del medesimo articolo ma che non fa venire meno gli obblighi razionalizzazione e verifica annuale di cui all'art. 20 del TUSP, ribadito che la gestione del mercato ortofrutticolo di Brondolo è già stata affidata in house a SST s.p.a. nel 2019 con delibera di Consiglio Comunale n° 124/2019, il Consiglio delibera di dismettere la partecipazione indiretta (42%) in Chioggia Ortomercato del Veneto srl incaricando al contempo SST spa affinché provveda a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2484 del C.C. necessarie per poter avviare lo scioglimento della Società e nel caso in cui ciò non fosse possibile, SST s.p.a. provvederà a dismettere la partecipazione nel rispetto delle procedure perviste dal TUSP e dalla normativa in esso richiamata.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 10,00% (b)

Denominazione società partecipata: Chioggia Ortomercato del Veneto s.r.l. (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: GESTIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Decisione adottata in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni societarie, che risulti pienamente rispettosa della normativa vigente, secondo i suggerimenti dati da tecnici esperti in materia. Infatti, dagli esiti contenuti nello studio elaborato dal Dottore Commercialista Roberto Dalla Pellegrina e trasmesso da SST s.p.a. al Comune di Chioggia ancora in data 5 dicembre 2023 (prot. 68511/23), non appare possibile incrementare nel medio/lungo periodo il volume d'affari della Società portandolo ad un importo di almeno un milione di euro annuo, ammontare minimo, calcolato sul triennio, previsto dall'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016, tenuto altresì conto che nulla osta alla gestione di un mercato alla produzione da parte di una società con capitale interamente pubblico quale SST s.p.a.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Dismissione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2484 del C.C.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

12/24 MESI

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmi attesi per il Bilancio comunale: ZERO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice motivazioni".

Città Metropolitana di Venezia
Comune di Chioggia
Settore Economia e Finanza
Servizio Economato e Società Partecipate

RICOGNIZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE. AGGIORNAMENTO
AL 31 DICEMBRE 2023 DELLA RELAZIONE EX ART. 30, COMMA 2,
DEL D. LGS 201/2022 (APPENDICE AL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS 175/2016)



Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA A RETE	6
2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
2.2 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	8
2.3 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	10
2.3.1. LA PRODUZIONE:.....	11
2.3.2. I PASSEGGERI:.....	12
2.3.3 L'ANDAMENTO ECONOMICO:.....	12
3. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE.	15
3.1 SERVIZIO GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.....	15
3.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO.....	19
3.3 CIMITERI E LUCI VOTIVE.....	21
3.4 PARCHEGGI E GESTIONE CANAL VENA.....	24
3.5 Z.T.L.....	28
4. CONSIDERAZIONI FINALI	31



1. PREMESSA.

Sono trascorsi quasi due anni dall'entrata in vigore del d. lgs 201 del 30 dicembre 2022, con il quale il legislatore ha provveduto al "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*", stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità nonché la parità di trattamento nell'accesso universale e dei diritti di cittadini e utenti, assicurando al contempo la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono nel rispetto principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni (art. 3, comma 2).

I servizi pubblici di rilevanza economica devono rispondere alle esigenze concrete delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Di conseguenza, nell'organizzazione ed erogazione dei servizi deve essere assicurata "*la centralità del cittadino e dell'utente*", anche favorendo le forme di partecipazione attiva (art. 3, commi 1 e 3).

L'art. 2 del d.lgs. 201/2022, definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo la denominazione italiana) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da garantire omogeneità dello sviluppo e coesione sociale. In altri termini, secondo un'espressione usata ripetutamente dalla giurisprudenza



contabile, nasce un servizio pubblico locale là dove ci sono i “fallimenti del mercato”, oppure un disinteresse da parte del mercato per assenza di remunerazione dei fattori produttivi impiegati e profitto.

I servizi pubblici locali possono essere definiti a rete e non a rete.

La lett. d) dell'art. 2, specifica cosa si intende per servizi pubblici locali a rete chiamati anche: “*servizi di interesse economico generale di livello locale a rete*”, questi sono suscettibili di essere organizzati utilizzando “*reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione*” del servizio; sono regolati da un'Autorità indipendente chiamata A.R.E.R.A.¹ per l'idrico integrato e l'asporto rifiuti e A.R.T.² per il trasporto pubblico locale. Il d. lgs 201/2022 non propone un'elencazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dà solo una definizione, anche se esistono numerosi atti normativi che si sono succeduti nel tempo, sicuramente utili per individuarli.

In particolare, il D.M. 31 dicembre 1983 “*Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale*”, tra i quali figurano³: asili nido, convitti, colonie, mattatoi pubblici, mense mercati e fiere attrezzate, parcheggi custoditi e parchimetri, pesa pubblica, musei, *auditorium*.

Il D.M. 28 maggio 1993 “*Individuazione servizi indispensabili*” che fornisce un elenco di servizi ritenuti indispensabili che ogni Comune deve fornire, ovviamente non sono tutti di rilevanza economica, tra i quali figurano: fognature e depurazione, servizi necroscopici e cimiteriali, istruzione primaria e secondaria, acqua potabile, nettezza urbana ecc..

Non ultimo il Decreto direttoriale 31 agosto 2023 con il quale il M.IM.I.T. ha fornito le linee guida per la redazione del Piano economico finanziario per i servizi pubblici rilevanza economica non a rete affidati *in house*, obbligatorio per gli affidamenti di durata superiore ai

¹ **L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa al servizio idrico, teleriscaldamento e ciclo dei rifiuti.

² **L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)** è stata istituita ai sensi dell'[art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla [legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

È competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. [L'Autorità riferisce annualmente alla Camere](#) evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

³ Per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;



cinque anni. In realtà, il provvedimento ha delineato un perimetro più ristretto avendo individuato solo i seguenti servizi pubblici di rilevanza economica non a rete ai quali applicare, in questa prima fase, le disposizioni del d. lgs. 201/2022: impianti sportivi, parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e il trasporto scolastico. Sul punto merita di essere segnalato il recente parere AS2030/2024 del 18 luglio 2024 rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nel rispondere ad un Comune italiano ha precisato che per individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica risulta necessaria un’indagine caso per caso. A detta dell’Autorità è infatti lo stesso decreto legislativo 201/2022 *“a ribadire il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l’ente locale ha adottato - nel caso concreto - per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio.”*

Per quanto concerne le modalità di gestione, queste sono disciplinate dal Capo II del Titolo III del d. lgs 201/2022. Secondo l’art. 14 del d.lgs. 201/2022, laddove si ritenga che l’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, fermi i principi dell’autonomia nell’organizzazione dei servizi e quelli fissati dallo stesso d.lgs. 201/2022, l’ente locale provvede ad erogare il servizio pubblico mediante una delle seguenti modalità:

- affidamento a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista pubblico-privata;
- affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto UE;
- gestione in economia o gestione mediante aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL.

La gestione diretta in economia, o tramite le aziende speciali, non può riguardare i servizi pubblici locali a rete.

L’ente locale, per scegliere le modalità di gestione e definire i contenuti del rapporto contrattuale, deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio erogato e agli investimenti infrastrutturali;



- della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Tra le novità introdotte dal d. lgs 201/2022, figura sicuramente la necessità di effettuare una ricognizione periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori da effettuarsi annualmente, contestualmente all'analisi ex art. 20 del d. lgs 175/2016. L'adempimento in parola è stabilito dall'art. 30 del decreto 201/2022. A mente dell'art. 30, gli Enti locali o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a predisporre entro il 31 dicembre 2023 (primo adempimento) un'apposta relazione contenente la ricognizione periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni "servizi affidato":

- Il concreto andamento dal punto di vista economico in termini di:
 - Efficienza e qualità del servizio.
 - Rispetto degli obblighi sanciti dal contratto di servizio.

L'analisi va condotta in modo analitico tenendo anche conto degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, vale a dire: costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori ecc..

Dalla ricognizione deve altresì emergere la misura del ricorso ad affidamenti senza procedure di evidenza pubblica di importo superiore alle soglie comunitarie nonché il ricorso agli affidamenti in house. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto di Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i servizi affidati in house la relazione di ricognizione costituisce un'appendice di quella di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016.

Alla luce delle prescrizioni normative contenute nell'art. 30, integrate con il Decreto M.I.M.I.T., si può affermare che l'indagine riportata nel documento approvato con delibera del consiglio comunale n° 201 del 19 dicembre 2023 e ora oggetto di aggiornamento al 31 dicembre 2023 è sicuramente più ampia rispetto ai servizi individuati dal M.I.M.I.T. con il



decreto 31 agosto 2023 e trova la sua *ratio* nella definizione di servizio pubblico locale così come riportata nel testo normativo.

In ultima analisi, per quanto concerne i servizi di rilevanza economica non a rete affidati con modalità diversa rispetto all'in-house, con nota prot. 32.381 del 3 giugno 2024 ad oggetto: *“Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica d. lgs 201/2022. Aggiornamento relazione alla data del 31 dicembre 2023”*, il Responsabile del Settore Economia e Finanza del Comune di Chioggia, nel rammentare ai dirigenti comunali che l'anno precedente non sono pervenute risposte alla missiva del 6 novembre 2023 prot. 62639/2023, ha chiesto nuovamente ai vari Responsabili di individuare ed analizzare gli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete affidati mediante ricorso a procedura d'appalto, concessione o gestiti in economia, unitamente ad eventuali partenariati ex art 18 con gli Enti del Terzo Settore, fornendo al contempo alcune indicazioni operative utili per condurre un'analisi corretta. Considerato che entro il 15 settembre 2024 è pervenuta un'unica risposta (prot. 33677/2024) a cura del Responsabile del Settore Sicurezza e legalità, la circolare è stata nuovamente inviata il 28 ottobre 2024 (port. 61625/2024) chiedendo ai vari responsabili riscontro entro e non oltre il 30 novembre 2024. Entro la scadenza non sono pervenute risposte.

2. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA A RETE

2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Chioggia rientra tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

L'Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 20 del 13/12/2018, ha approvato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" a Veritas S.p.A., con decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2038.

Con provvedimento del 15/02/2022 ANAC ha accolto l'istanza presentata dal Consiglio di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 oggi sostituito dal d. lgs 36/2023.



Considerato che l'art. 30, comma 1, del d. lgs 201/2022 parla di ricognizione di “servizi affidati”, la relazione di cui al medesimo articolo è predisposta per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito Territoriale Ottimale dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia in qualità di ente affidante del servizio idrico integrato. Il servizio è normato dalla convenzione stipulata tra Consiglio di Bacino e Veritas in data 20 dicembre 2018 può essere così sintetizzata.

Veritas si obbliga a gestire il servizio idrico integrato, attenendosi agli standard qualitativi e quantitativi ed ai livelli di qualità del servizio fissati da:

- Carta del Servizio Idrico Integrato;
- Regolamento di somministrazione di acqua potabile;
- Regolamento di fognatura e depurazione.

La gestione del servizio comprende anche l'obbligo di provvedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli interventi e comunque di quelli che saranno approvati dal Consiglio di Bacino in sede di predisposizione tariffaria. Per lo svolgimento della progettazione, delle procedure di appalto, della direzione dei lavori e per la realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente.

Il Servizio Idrico Integrato è svolto dal Gestore utilizzando le reti, gli impianti nonché altri beni già di proprietà esclusiva dello stesso e/o concessi in uso dal Consiglio di Bacino e/o dai Comuni e/o da altri soggetti pubblici e/o privati. Il Consiglio di Bacino conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato nella Convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2018.

Il Gestore riscuote dagli utenti le tariffe e i corrispettivi approvati tempo per tempo dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle norme vigenti ed eroga i servizi secondo condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate a garantire l'osservanza degli standard definiti dalla convenzione o dalle normative statali.

La predisposizione tariffaria è deliberata dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle normative delle direttive emanate dall'ARERA.

Il Consiglio di Bacino determina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione dei piani e programmi previsti dalle disposizioni normative regolatorie, nonché compie gli atti di ispezione, controllo e



vigilanza sulla gestione stessa di propria competenza. Il Consiglio di Bacino effettua, inoltre, i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

Il Consiglio controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato e degli atti e norme di regolazione emanate da ARERA. Verifica altresì il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dagli atti del Consiglio di Bacino e definiti dall'autorità di settore. L'Ente affidante valuta sulla base dei dati forniti dal gestore l'andamento economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla convenzione definendo nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti programmati e di indirizzo del Consiglio di Bacino.

Per ogni dettaglio relativo al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, nonché l'analisi qualitativa, si rinvia alla relazione predisposta e aggiornata alla data del 31 dicembre 2023 dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio al seguente link:

https://www.consigliodibacinolv.it/ae00753/po/mostra_news.php?id=56&area=H.

2.2 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

Per effetto della sottoscrizione della *“Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia”*, da parte dei rappresentanti di tutti i 44 Comuni della provincia di Venezia e del Comune di Mogliano Veneto, in data 24 novembre 2014 si è costituito il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 al Consiglio spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito.

Pare opportuno in ogni caso segnalare che con deliberazione n° 11 del 26 luglio 2024 l'Assemblea di Bacino ha approvato l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house a Veritas s.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti per tutti i 45 Comuni del Bacino di Venezia al 16 giugno 2038. Nella predetta deliberazione è stata approvata la Relazione ex art. 14 e 17 del d. lgs 201/2022, il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2024-2038



unitamente al contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Venezia, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione Arera 385/2023/R/Rif. Il Contratto di servizio è stato sottoscritto dal Consiglio di Bacino e dal Gestore Veritas S.p.A. in data 12 agosto 2024 (CIG B2BD43F30), con scadenza 26 giugno 2038 (rif. Prot. 1092/2024 e Rep. 36 S.P.).

L'omogeneità di gestore nell'intero Bacino, in alternativa ad una frammentazione su una pluralità di gestori, a detta del Consiglio di Bacino, agevola il perseguimento di una strategia unitaria di gestione del servizio consentendo:

- economie di scala, con benefici sui costi per l'utenza, grazie alla possibilità di utilizzo condiviso su territori contigui di risorse, mezzi e servizi in capo ad unico operatore per l'intero Bacino;
- una miglior tutela ambientale mediante l'affidamento della raccolta, trasporto ed avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti in capo ad unico operatore per l'intero Bacino.

La scelta dell'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, prevede un rafforzamento delle attività di controllo in capo all'ente regolatore locale, ovvero l'Ente Territorialmente competente al quale i recenti provvedimenti di ARERA hanno attribuito un ruolo centrale sia per la validazione dei Piani economici finanziari dei comuni appartenenti al bacino, (delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i.), che per le necessità di presidiare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i contratti di servizio, anche in termini di trasparenza nei confronti degli utenti (delibera ARERA n. 444/2019). L'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, costituisce pertanto un aspetto significativamente rilevante da presidiare in capo al Consiglio di Bacino. Ciò premesso, per le medesime motivazioni esposte nel paragrafo precedente, ovvero che il servizio di igiene ambientale è stato affidato a Veritas s.p.a. dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e non dai singoli Comuni, la relazione di cui all'art. 30 del d. lgs 201/2023 deve essere predisposta e annualmente aggiornata dalla competente Autorità individuata nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per tutti gli enti appartenenti al medesimo ambito territoriale.

Per ogni dettaglio relativo al concreto andamento dal punto di vista economico del servizio, nonché l'analisi qualitativa dello stesso, si rinvia alla relazione predisposta e aggiornata alla



data del 31 dicembre 2023 dall'Assemblea di Bacino del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in data 29 ottobre 2024 recuperabile in formato pdf accedendo al seguente link: <https://veneziamambiente.it/sites/default/files/20241029Assemblea/2/Relazione%20ex%20art%2030%20su%202023.REVdocx.pdf>.

2.3 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL URBANO CHIOGGIA NELL'ESERCIZIO 2023 (ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022).

I dati 2023, di seguito riportati, sono posti a confronto con quelli dell'anno precedente (2022) essendosi ormai stabilizzata la situazione dei servizi dopo il periodo pandemico.

Purtroppo, in questi ultimi anni si sta assistendo a un altro fenomeno che sta impattando fortemente in modo negativo la produzione dei servizi di TPL in Veneto ma più in generale in tutte le Regioni del centro nord: la scarsità di manodopera presente sul mercato, con la conseguente impossibilità, da parte delle aziende, tra cui anche ACTV, di far fronte al *turn over* del personale e quindi la necessità di ridurre i servizi erogati.

Si evidenzia infine che i servizi relativi all'urbano Chioggia non rientrano fra quelli oggetto del nuovo affidamento in house da parte dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia a causa della criticità economica che caratterizza ormai storicamente questo servizio. Per quanto concerne l'affidamento del servizio del trasporto pubblico nell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia, l'Assemblea dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, ha optato infatti per un regime di proroghe, sia per la parte gestita da A.V.M. S.p.A., sia per quella gestita direttamente da ACTV S.p.A. (cosiddette "linee 10%"), di cui l'ultima è stata assunta con delibera n.17 nella seduta del 14 dicembre 2023, nelle more della revisione dei programmi di esercizio e dell'intera struttura organizzativa del servizio con l'obiettivo di raggiungere gli indici di redditività ed efficienza previsti dal regolamento CE 1370/2007 e dagli atti di regolazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti con l'avvio delle procedure necessarie all'affidamento pluriennale del servizio



Con la tabella che segue si rappresentano le principali informazioni di sintesi relative all'affidamento del TPL – Comune di Chioggia.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento:	Trasporto Pubblico Locale
Importo dell'affidamento/anno:	€ 1.700.000,00+IVA
Ente affidante - Settore e Responsabile del Procedimento:	Comune di Chioggia, Corso del Popolo, 1193, 30015 Chioggia (Ve) C.F. 00621100270 – Settore: LL.PP. Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Penzo
Modalità di affidamento:	in house
Durata dell'affidamento:	Servizio in proroga emergenziale
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato:	49.000 abitanti
Analisi concreto andamento dal punto di vista economico dell'affidamento in termini (costi/ricavi-entrate/spese), efficacia ed efficienza:	Il servizio presenta delle criticità con riferimento alla copertura dei costi strutturali che non trovano adeguato ristoro nei ricavi tariffari. L'andamento negativo dei KPI (key Performance Indicators) spinge pertanto alla ricerca del miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.
Rispetto obblighi contratto di servizio:	Sì
Valutazione qualità del servizio:	vedi tabella "qualità servizio"

2.3.1. LA PRODUZIONE⁴:

Nel 2023 si registrano 700.536 veicoli-km a fronte dei 846.483 veicoli-km finanziati, ma anche se poco, superiori a quanto svolto nel 2022 (+0,041%).

Il calo rispetto al finanziato è sostanzialmente dovuto alla difficoltà di reperire operatori di esercizio. Questo fenomeno è generalizzato su tutto il comparto del TPL del nord Italia e purtroppo destinato a perdurare nel tempo se non si interverrà con politiche volte a favorire l'ingresso in nuova manodopera in questo settore. Le modifiche al servizio, dettate da

⁴ Dati A.V.M. s.p.a. Vedi nota del 20 novembre 2024 prot. 66672/2024.



questa nuova emergenza, attuate dalle Aziende del nostro Gruppo, sono state comunque richieste e autorizzate dall'Amministrazione.

2.3.2. I PASSEGGERI:

Nel 2023 si registrano 7,13 mln di viaggiatori-km di cui 6,39 mln abbonati e 0,74 mln ordinari superiori rispetto al 2022 (totale 6,95 mln di cui 6,29 mln abbonati e 0,66 ordinari).

Si rammenta che questi dati, essendo calcolati sulla base della tipologia dei titoli di viaggio venduti, risentono dell'andamento dei titoli venduti nei diversi periodi presi in esame.

2.3.3 L'ANDAMENTO ECONOMICO:

I Ricavi:

Nel 2023 si registra un valore della produzione pari a 1,9 mln/€, riduzione rispetto al 2022 (-9,5%; -0,2 mln/€). Tale riduzione, che continua da qualche anno, è giustificata prevalentemente, rispetto all'andamento dell'anno precedente, dalla rilevazione di ristori per mancati ricavi da titoli di viaggio non dovuti relativi agli anni 2020/2021 alla voce contributi in conto esercizio. Infine si tenga conto che, come già avvenuto nel corso del 2022, i corrispettivi da contratto di servizio sono stati decurtati dalle possibili trattenute che la Regione potrebbe applicare per la minore produzione svolta. Nel 2023 si sono invece registrati lievi incrementi di ricavi da titoli di viaggio rispetto al 2022, purtroppo ancora ben lontani dai livelli richiesti, anche dalla normativa, per garantire l'equilibrio di bilancio.

I costi:

Il totale costo della produzione vede il 2023 attestarsi a 3,7 mln/€. Tale valore, rispetto al dato 2022 pari a 3,6 mln/€ mostra un aumento di 0,1 mln/€ (+2,7%). L'incremento rispetto all'anno precedente è sostanzialmente dovuto all'acquisto di servizi in parte compensato dai minori costi registrati nei carburanti, grazie al minor prezzo di acquisto, nel personale, a causa della difficoltà di rimpiazzare il turn over e negli ammortamenti e accantonamenti.

Si evidenzia infine che, il servizio di trasporto pubblico locale di Chioggia è caratterizzato da costi che risultano al di sotto del dato di riferimento del Costo Standard specifico del servizio



Città di Chioggia *Città d'arte*

e l'andamento negativo dei risultati di esercizio è determinato in misura preponderante dalla carenza di corrispettivi di origine tariffaria caratterizzati dalla specificità della domanda. Gli utenti del servizio TPL del Comune di Chioggia sono prevalentemente persone appartenenti alle fasce deboli che godono di agevolazioni tariffarie. Pertanto, il riequilibrio economico finanziario del servizio, attività attualmente *in itinere* nella prospettiva di un nuovo affidamento, dovrà necessariamente essere ricercato attraverso manovre di revisione tariffaria e di ristrutturazione strategica dello stesso, attraverso modifiche dei piani di esercizio in grado comunque di garantire i servizi indispensabili agli utenti.



CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL COMUNE DI CHIOGGIA - ANNO 2023
GRUPPO AVM - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO –
Tabella indicatori di qualità

Parametri qualità del servizio	Modalità di Rilevazione	Valore Minimo	Valore 2023	Scostamento 2023 rispetto Valore Minimo	Peso Percentuale
Puntualità	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,1	1,1	0,20%
Affidabilità e regolarità del servizio	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,2	1,2	0,24%
Età media dei veicoli impiegati (autobus > di 15 anni)	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	62,96%	66,23%	3,3%	0,20%
Sicurezza e manutenzione	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,2	1,2	0,24%
Affollamento e comfort	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,4	1,4	0,10%
Informazione alla clientela	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,2	1,2	0,14%
Pulizia	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	7,3	1,3	0,14%
Punti di vendita dei biglietti	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	81	36	-45	0,20%
Rispetto dell'ambiente: - mezzi con motore EURO 2 - carburanti basso tenore inquinante	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	11,11%	100,00%	88,89%	0,20%
		100,00%	100,00%	0,00%	
Inoltro dei reclami e suggerimenti	sondaggio Customer Satisfaction	Voto 6	4,5	-1,5	0,10%
Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza del servizio	rilevazione diretta al 31/12 dell'anno di riferimento	attivazione	eseguito	eseguito	0,24%
					2,00%

Blu: scostamento positivo.

Rosso: scostamento negativo.



3. SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE AFFIDATI A SOCIETÀ IN HOUSE.

Come evidenziato nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni, di cui questa relazione costituisce appendice, il Comune di Chioggia detiene una partecipazione totalitaria (100%) nella Società Servizi Territoriali s.p.a. (in sigla S.S.T. s.p.a.), cui si rinvia per ogni dettaglio relativo alla situazione economica e finanziaria della Società.

Con delibera n° 96 del 27 luglio 2018 il Consiglio Comunale della Città di Chioggia ha approvato un piano di sviluppo strategico industriale per il periodo 2019-2033 con il contestuale affidamento alla Società in house di alcune attività, tra le quali figurano i seguenti servizi pubblici di rilevanza economica: Gestione Mercato Ittico all'ingrosso, gestione servizi cimiteriali, servizio per la gestione delle aree a pagamento dei veicoli. Con delibera n° 124 del 26 giugno 2019 il Consiglio Comunale ha affidato a S.S.T. s.p.a. secondo le modalità dell'in-house anche il servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo al produttore di Brondolo sino al 30 giugno 2033.

Per ciascuna gestione si relaziona quanto segue.

3.1 SERVIZIO GESTIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Il servizio ha per oggetto la gestione del mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici del Comune di Chioggia, delle contrattazioni finalizzate alla compravendita dei prodotti conferiti da parte di produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso ex art. 1 L.R. 20.1979.

Il servizio viene svolto nell'ambito dell'area mercato sita sull'Isola dei Cantieri, sita tra i canali di Lusenzo e San Domenico e collegata al ponte sopra la laguna che unisce la città di Chioggia con la località balneare di Sottomarina.

La superficie del mercato ittico è di circa 11 mila metri quadrati di cui 5 mila coperti da un padiglione posto al centro della costruzione che costituisce la sala aste del mercato.

L'attività interna è regolata da un sistema di vigilanza e da un comitato di veterinari addetto a verificare lo stato di salute del pescato e la possibilità di immetterlo o meno nel commercio

Durata affidamento: 01 luglio 2018 – 30 giugno 2033.



Fanno parte del **servizio pubblico di gestione del mercato ittico all'ingrosso** attualmente svolto le seguenti attività ed investimenti, come si dirà meglio di seguito:

- la gestione del Mercato per il commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici, di proprietà comunale, sito in Chioggia alla Via Poli;
- realizzazione di nuovi investimenti per il miglioramento e l'efficientamento della gestione del mercato;

L'affidamento si pone le seguenti finalità:

- la razionalizzazione dell'uso del mercato con particolare riferimento all'utilizzo dello stesso per la commercializzazione del prodotto ittico garantendo il rispetto delle normative di settore e la qualità del prodotto;
- la destinazione delle risorse eccedenti gli oneri di gestione anche ad interventi per il miglioramento della struttura, sicurezza e funzionalità del mercato ittico.

Il servizio consiste:

- nella gestione di tutti i servizi di mercato finalizzati al commercio all'ingrosso a funzione mista dei prodotti ittici del Comune di Chioggia;
- nel servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali ed impianti del Mercato;
- nel servizio di pulizia del Mercato;
- nel servizio di Cassa Mercato;
- nel servizio di rifornimento del ghiaccio;
- nel servizio di logistica interna ed esterna del Mercato;
- ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Il contratto di servizio prevede anche la realizzazione dei seguenti investimenti per il miglioramento e l'efficientamento della gestione del mercato ittico da effettuarsi in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'azienda:

Sostituzione delle luci interne alla sala aste. L'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti interni alla sala aste con nuovi corpi di ultima generazione a led caratterizzati da un minor impatto ambientale e da un rilevante risparmio energetico. Tale intervento consentirà di garantire un'illuminazione di colore più intenso atto ad esaltare le caratteristiche di freschezza del prodotto ittico durante le contrattazioni in sala aste;

Impianto di raffrescamento interno alla sala aste. L'intervento prevede la realizzazione



all'interno della sala aste di un sistema di raffrescamento a nebulizzazione di acqua potabile, che migliori le condizioni di lavoro e di conservazione del prodotto in condizione di temperature particolarmente alte soprattutto nella stagione estiva;

Pannelli a messaggi variabile. L'intervento prevede l'installazione nella parte esterna del mercato ittico ed all'interno della sala aste di due pannelli a messaggio variabile, gestiti da SST S.p.A., che trasmettano informazioni di interesse sia alle varie categorie operanti nel comparto che alla stessa cittadinanza (per es. orari di apertura e chiusura, aperture e chiusure straordinarie su giorni festivi, informazioni sul fermo pesca, eventi particolari sulla pesca ecc);

Insegne esterne al mercato. L'intervento prevede la realizzazione di tre pannelli in alluminio che evidenzino la dicitura "MERCATO ITTICO Città di CHIOGGIA" con in evidenza i loghi del comune di Chioggia, della Società Servizi Territoriali, gestore del servizio mercato ittico all'ingrosso e della "Fondazione della Pesca" quale Ente deputato alla promozione, sviluppo e informazione del mondo marinaro clodiense;

Sostituzione delle porte di accesso principali (cancelli) al mercato. L'intervento prevede la sostituzione di tutte le attuali 10 porte di accesso principali (cancelli) al mercato ittico con strutture moderne, confacenti all'immagine del mercato ed oscuranti all'esterno;

Acquisto di nuovi banchi da esposizione. L'intervento prevede la fornitura di nuovi banchi da esposizioni del prodotto ittico in sostituzione degli attuali vetusti bancali, al fine di garantire la qualità del prodotto in ottemperanza alle normative di settore;

Sostituzione delle luci esterne al mercato ittico. L'intervento prevede la sostituzione di tutte le luci esterne all'immobile del mercato ittico ed illuminanti il piazzale dell'area mercato.

Digitalizzazione ed Informatizzazione della sala aste del mercato ittico. L'intervento prevede una serie di migliorie da concordare anche con gli operatori del mercato finalizzate a garantire la digitalizzazione ed informatizzazione della sala aste (es. bilance digitali, orologio digitale per la segnalazione dell'apertura delle contrattazioni, accesso al mercato con badge di riconoscimento, nuovo sistema di logistica del prodotto all'interno della sala aste, ecc).

Per quanto concerne il concreto andamento dal punto di vista economico, si sottolinea quanto segue.

Il complesso dei servizi di gestione del mercato ittico all'ingrosso dimostra la sua




sostenibilità economica grazie soprattutto ai proventi derivanti dai diritti di cassa e di mercato versati dagli operatori autorizzati del mercato alla partecipata, che contribuiscono alla copertura dei costi di esercizio di altri servizi essenziali alla mobilità urbana.

Nell'attuale contratto con SST i proventi dei diritti di cassa e mercato sono di competenza del gestore, senza alcun vincolo di destinazione. Sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale i proventi derivanti dalle multe emesse per violazione del regolamento del mercato ittico accertate dagli operatori con funzioni di guardiania e custodia del mercato.

I proventi derivanti dal servizio suddetto sono utilizzati anche per garantire la sostenibilità economica degli altri servizi affidati alla partecipata che, diversamente dal servizio in oggetto, non comportano ricavi ma solo costi.

Il servizio, quindi, attualmente non è soggetto a compensazione economica da parte dell'Amministrazione.

I dati economici dell'ultimo triennio sono rappresentati come segue⁵.

	2021	2022	2023
	ITTICO	ITTICO	ITTICO
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.512.303	€ 1.440.266	€ 1.546.714
ALTRI RICAVI	€ 11.214		
RICAVI OPERATIVI	€ 1.523.517	€ 1.440.266	€ 1.546.714
COSTI DI GESTIONE	€ 542.764	€ 590.693	€ 477.778
PERSONALE	€ 201.654	€ 161.531	€ 191.438
AMMORTAMENTI	€ 46.801	€ 46.482	€ 112.087
COSTI OPERATIVI	€ 791.219	€ 798.706	€ 781.303
MARGINE OPERATIVO	€ 732.298	€ 641.560	€ 765.411
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

⁵ Fonte S.S.T. s.p.a.



A seguire si indica lo stato di realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di servizio:

INVESTIMENTI MERCATO ITTICO	STATO
Sostituzione delle luci interne alla sala aste	REALIZZATO
Impianto di raffrescamento interno alla sala aste	REALIZZATO
Pannelli a messaggi variabile	REALIZZATO
Insegne esterne al mercato	REALIZZATO
Sostituzione delle porte di accesso principali (cancelli) al mercato	DA REALIZZARE
Acquisto di nuovi banchi da esposizione	DA REALIZZARE
Sostituzione delle luci esterne al mercato ittico	REALIZZATO
Digitalizzazione ed Informatizzazione della sala aste del mercato ittico	DA REALIZZARE
<u>altri investimenti realizzati non previsti nel contratto</u>	
Struttura antivolatili padiglione ittico	REALIZZATO
NOTA: alcuni investimenti sono stati realizzati in collaborazione con il Comune di Chioggia con progetti finanziati da fondi FEAMP	

Con riferimento agli standard qualitativi del servizio si evidenzia la presenza di una Commissione Mercato, composta da rappresentanti degli operatori del mercato (pescatori, grossisti, ecc.) da rappresentanti delle istituzioni e dal Direttore del Mercato Ittico, che annovera tra i suoi compiti anche il monitoraggio del livello dei servizi offerti dal Mercato Ittico e si segnala che, al momento, non sono rilevate criticità.

3.2 MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO.

Con deliberazione n° 124 del 26 giugno 2019, il Consiglio comunale della Città di Chioggia ha affidato a S.S.T. s.p.a. secondo la modalità dell'in-house il servizio pubblico di gestione del Mercato Ortofrutticolo al produttore di Brondolo, sino al 30 giugno 2033.


Il servizio è attualmente svolto dalla Società Chioggia Ortomercato del Veneto srl, di cui SST ha detiene una partecipazione del 42%.

Considerato che Chioggia Ortomercato del Veneto srl risulta da anni attenzionata e oggetto di razionalizzazione, in quanto non realizza il fatturato medio minimo triennale richiesto dal d. lgs. 175/2016 quale *condicio sine qua non* per il mantenimento della partecipazione indiretta da parte del Comune di Chioggia, con Deliberazione n. 157 del 19/12/2022, il



Consiglio Comunale ha chiesto a SST spa di verificare la possibilità di elaborare un piano strategico aziendale di medio/lungo periodo finalizzato ad incrementare il volume d'affari di Chioggia Ortomercato srl al fine di rispettare il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del d. lgs 175/2016 e s.m.i. Dal lavoro svolto da un professionista incaricato dallo stesso Ente Socio, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti dell'Amministrazione Comunale in data 5 dicembre 2023 (prot. 68.511/23), è emerso che, allo stato attuale, Chioggia Ortomercato del Veneto Srl non sembrerebbe avere la possibilità di incrementare il volume di affari ad un importo di almeno Euro 1 milione ovvero al livello minimo richiesto dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Dal punto di vista economico i dati dell'ultimo triennio⁶:

	2021	2022	2023
	COMPENDIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	COMPENDIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	COMPENDIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 54.977	€ 34.010	€ 30.959
ALTRI RICAVI			
RICAVI OPERATIVI	€ 54.977	€ 34.010	€ 30.959
COSTI DI GESTIONE	€ 47.890	€ 44.135	€ 47.361
PERSONALE	€ 0	€ 0	€ 0
AMMORTAMENTI	€ 82.984	€ 93.131	€ 124.204
COSTI OPERATIVI	€ 130.874	€ 137.266	€ 171.565
MARGINE OPERATIVO	-€ 75.898	-€ 103.256	-€ 140.607
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

⁶ Dati forniti da S.S.T. s.p.a. I Ricavi e i costi sono riferiti alla società SST spa e riguardano principalmente canoni da fitti attivi, ammortamenti relativi ai beni iscritti nel libro cespiti di SST s.p.a. e l'IMU pagata al Comune di Chioggia.



3.3 CIMITERI E LUCI VOTIVE

Durata contratto: 01 luglio 2018 – 30 giugno 2033.

Il contratto di servizio prevede le seguenti attività:

- gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione elettrica votiva nei civici cimiteri esistenti nel territorio comunale ed in quelli di futura realizzazione nonché tutte le operazioni cimiteriali di cui alle tariffe approvate con D.G. 195.2013 e ss. mod.;
- gestione delle aree cimiteriali, degli immobili, dei beni mobili e degli impianti, strumentali all'esercizio dei servizi affidati;
- la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico amministrative relative ai servizi ed alle concessioni, cimiteriali nonché le competenze comunali di polizia mortuaria in ambito territoriale di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Rimangono in capo al Comune le funzioni che la legge assegna inderogabilmente all'ufficiale di Stato Civile.

I cimiteri affidati alla "Società" sono i seguenti:

- Cimitero comunale di Chioggia (Borgo S. Giovanni);
- Cimitero comunale di Sottomarina;
- Cimitero comunale di Valli;
- Cimitero comunale di Cà Bianca;
- Cimitero comunale di Cavanella;
- Cimitero comunale di S. Anna.

In particolare la Società, conformemente a quanto previsto dal piano industriale 2019-2033, si impegna per tutta la durata dell'affidamento, ed in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario aziendale alla realizzazione dei seguenti investimenti:

1. Messa a norma della camera mortuaria ovvero del luogo ove sostano le salme dei deceduti sul territorio comunale in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per la sepoltura, al fine di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie.




2. Portineria cimiteri: messa in funzione di un sistema di portineria per l'accesso controllato in tutti i cimiteri in gestione alla società.
3. Sistema di videosorveglianza: consiste nell'installazione di un sistema video di sorveglianza all'interno dei cimiteri affidati alla società.
4. Sviluppo software Esedra: sviluppo e implementazione del software già in uso presso gli uffici cimiteriali al fine di migliorare la digitalizzazione e l'informatizzazione del servizio, anche nell'ottica di consentire agli utenti il pagamento dei vari tributi cimiteriali da remoto.
5. Sostituzione cancelli di ingresso con cancelli automatici.
6. Acquisto nuovi alzaferetri per l'attività di tumulazione.
7. Riqualficazione e sostituzione di tutte le luci votive con l'obiettivo di conseguire un importante risparmio energetico a parità di luminosità rispetto alle lampade ad incandescenza oltre che una riduzione degli interventi di manutenzione.
8. Acquisto di nuovi beni strumentali per lo svolgimento del servizio quali: scale, distributori di annaffiatori, nuove bacheche per interagire con l'utenza.
9. Rispristino e messa a norma degli ossari comunali.

Il contratto di servizio prevede il diritto di concessione d'uso gratuito sulle aree cimiteriali, sugli immobili, manufatti, e beni mobili facenti parte del patrimonio comunale per l'esercizio dei servizi affidati.

Per quanto riguarda il concreto andamento economico del servizio, con particolare riferimento all'ultimo triennio, si rappresenta quanto segue.



	2021	2022	2023
	<i>CIMITERI</i>	<i>CIMITERI</i>	<i>CIMITERI</i>
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 185.383	€ 188.663	€ 182.442
ALTRI RICAVI	€ 23.176		
RICAVI OPERATIVI	€ 208.559	€ 188.663	€ 182.442
COSTI DI GESTIONE	€ 275.155	€ 268.652	€ 292.633
PERSONALE	€ 135.237	€ 147.616	€ 133.687
AMMORTAMENTI	€ 21.187	€ 22.586	€ 23.586
COSTI OPERATIVI	€ 431.579	€ 438.854	€ 449.906
MARGINE OPERATIVO	-€ 223.021	-€ 250.191	-€ 267.464
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

INVESTIMENTI CIMITERI	STATO
Messa a norma della camera mortuaria	DA REALIZZARE
Portineria cimiteri	DA REALIZZARE
Sistema di videosorveglianza	DA REALIZZARE
Sviluppo software Esedra	REALIZZATO
Automatizzazione cancelli ingresso	REALIZZATO
Nuovi alzaferetri	REALIZZATO
Riqualificazione e sostituzione di tutte le luci votive	DA REALIZZARE
Acquisto di nuovi beni strumentali (scale, distributori di annaffiatori, nuove bacheche)	REALIZZATO
Rispristino e messa a norma degli ossari comunali	REALIZZATO



INDICATORI DI QUALITA'			
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizi cimiteriali	Luci votive
Qualità contrattuale			
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Le operazioni cimiteriali si differenziano sulla base della necessità contingenti e delle scelte degli utenti: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, affidamento ceneri. Un'ulteriore attività è invece riferita alla gestione delle Concessioni cimiteriali (rilascio, rinnovo, rinuncia, decadenza) la cui tipologia dipende dalla sepoltura richiesta per i defunti Loculi, ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc.). Le operazioni cimiteriali e la gestione delle Concessioni vengono attivate presso l'Ufficio del Servizio Cimiteriale nell'ambito di procedure amministrative predefinite.	La richiesta di abbonamento può essere presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Gli incaricati provvedono alla compilazione del modulo cartaceo e all'inoltro della richiesta al tecnico incaricato. Sono previsti interventi con cadenza almeno settimanale presso i 6 cimiteri comunali. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Tutte le informazioni sono reperibili anche nel sito www.sstchioggia.it
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Cimiteriale	max 7 gg
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Cimiteriale	max 7 gg
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	congruo in riferimento alla tipologia e alla urgenza dell'attività richiesta	max 7 gg
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	max 30 giorni medio 7 giorni	max 30 giorni medio 7 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	15 gg	15 gg
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	immediato	7 gg
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	giornaliera	non presente
Carta dei servizi	qualitativo	non presente	non presente
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Il pagamento delle tariffe comunali per le operazioni cimiteriali è eseguito presso l'Ufficio (denaro contante o carta elettronica). Il pagamento del canone di Concessione cimiteriale viene eseguito a favore del Comune di Chioggia mediante disposizione bancaria. Non sono previsti pagamenti rateali.	Per l'attivazione del Servizio il pagamento è eseguito presso l'Ufficio (denaro contante o carta elettronica). Per il pagamento del canone annuale del servizio viene inviato agli abbonati un avviso di scadenza con le indicazioni del pagamento
Qualità tecnica			
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Per ciascun tipo di operazione cimiteriali sono definite specificatamente nel contratto di affidamento a ditta terza	Gli interventi di allacciamento e di manutenzione degli impianti sono affidati ad un tecnico esterno che interviene a seguito delle richieste presentate dagli utenti presso l'Ufficio
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	come sopra	lampade e porta-lampade installate presso le sepolture con impianto elettrico controllato nel corso degli interventi
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Si	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	a cura della ditta incaricata (con specificazione in contratto)	a cura del tecnico incaricato
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Si	Si
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	presenza di alcuni settori provvisti di impianto a energia solare
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico			
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	su segnalazione del Settore Servizi Sociali del Comune di Chioggia è previsto il sostenimento delle spese funebri per indigenti a carico dell'Ente	non previste
Accessi riservati	quantitativo	non previsti	non previsti
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	manutenzione periodica del verde cimiteriale	gestione delle modifiche anagrafiche dell'abbonamento in caso di decesso dell'utente

3.4 PARCHEGGI E GESTIONE CANAL VENA

Con delibera n° 96 del 27 luglio 2018 il Consiglio comunale ha affidato a S.S.T. s.p.a., secondo la modalità dell'in-house, il servizio per la gestione delle aree di sosta e pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice della strada.

Durata contratto: 31 luglio 2018-30 luglio 2033.

Da un esame del sinallagma contrattuale emerge una compresenza di attività riconducibili al servizio pubblico di rilevanza economica e al servizio di tipo strumentale.



Sono sicuramente riconducibili alla prima fattispecie la gestione dei parcheggi e delle soste a pagamento unitamente alle concessioni posti barca in canal vena.

Per quanto concerne i parcheggi, il servizio consiste nella gestione di circa 1.600 posti auto (stalli) distribuiti nelle aree attive di parcheggio a pagamento di cui al presente elenco:

- Corso del Popolo (tratto non pedonale);
- Viale della Repubblica;
- Sacca San Francesco;
- Isola dell'Unione (lato Est e lato Ovest; ponte translagunare);
- Lungomare Nord (da intersezione viale Umbria);
- Lungomare Sud (intersezione viale Umbria e vie laterali);
- Via S. Venier;
- Viale Veneto;
- Campo Cannoni;
- Park Diga;
- Park Arena;
- Park Isola Verde;
- Park Borgo San Giovanni (Lusenzo);
- Park fronte CAM;
- Park fronte mercato ittico;
- Park Piazzale Europa;
- Box comunali San Felice;
- Parcheggio Marco Polo;
- Zone omogenee a sosta regolamentata individuate dal "Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite a parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel Comune di Chioggia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19.07.2004;

Le aree di sosta sono state implementate in seguito alla realizzazione dei seguenti nuovi parcheggi, la cui gestione è stata affidata a S.S.T. s.p.a.

- Parcheggio Padova;
- Park Boemia.



Il contratto di servizio prevede anche la gestione delle concessioni per gli spazi acquei in Canal Vena ed ha per oggetto il riordino delle concessioni demaniali degli spazi acquei ubicati lungo il Canale e già realizzati dalla partecipata.

Il canone annuale versato dai concessionari gli spazi acquei in Canal Vena è incassato da SST spa e versato al Comune di Chioggia. La società fattura al Comune a titolo di corrispettivo i costi per la gestione e manutenzione del Canale.

La società svolge anche il servizio rimozione natanti che ha per oggetto la rimozione, il trasferimento, la custodia e l'eventuale riconsegna dei natanti abbandonati, che stazionano abusivamente, sommersi e quelli che comunque creano condizioni di impedimento alla navigazione e di pericolo per la pubblica incolumità nelle acque lungo Canal Vena.

Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- rimozione, trasferimento e custodia in apposita area dei natanti che occupano, senza autorizzazione, spazi acquei lungo Canal Vena di pertinenza del Comune;
- recupero, trasferimento e custodia in apposita area dei natanti permanentemente sommersi, abbandonati, alla deriva, incidentati, nelle acque comunali;
- alienazione o rottamazione, decorsi i termini di legge, dei natanti considerati abbandonati; - nella rimozione dei pali o delle punte di palo messe in opera abusivamente e/o abbandonati al decadere o alla revoca della concessione di spazio o specchio acqueo;
- recupero di strutture atte all'ormeggio e all'imbarco/sbarco alla deriva che creano condizioni di pericolo per la navigazione.

Per quanto riguarda in concreto andamento dal punto di vista economico del contratto si riportano i principali risultati relativi al triennio 2021-2023⁷.

⁷ Fonte S.S.T. s.p.a.



sst	2021			2022			2023		
	PARCHEGGI	AUTOR. M. POLO	CANAL VENA	PARCHEGGI	AUTOR. M. POLO	CANAL VENA	PARCHEGGI	AUTOR. M. POLO	CANAL VENA
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 1.184.209	€ 25.433	€ 82.709	€ 1.563.649	€ 33.330	€ 53.905	€ 1.712.907	€ 32.890	€ 64.769
ALTRI RICAVI	€ 37.057								
RICAVI OPERATIVI	€ 1.221.266	€ 25.433	€ 82.709	€ 1.563.649	€ 33.330	€ 53.905	€ 1.712.907	€ 32.890	€ 64.769
COSTI DI GESTIONE	€ 368.725	€ 8.696	€ 55.020	€ 417.570	€ 8.421	€ 50.959	€ 507.369	€ 13.032	€ 40.039
PERSONALE	€ 372.161			€ 463.586			€ 451.314		
AMMORTAMENTI	€ 55.534	€ 1.303	€ 9.682	€ 69.103	€ 1.303	€ 9.682	€ 63.191	€ 1.303	€ 9.682
COSTI OPERATIVI	€ 796.420	€ 9.999	€ 64.702	€ 950.259	€ 9.724	€ 60.641	€ 1.021.875	€ 14.335	€ 49.721
MARGINE OPERATIVO	€ 424.846	€ 15.434	€ 18.006	€ 613.390	€ 23.606	-€ 6.736	€ 691.033	€ 18.555	€ 15.048

NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)

A seguire gli investimenti e gli interventi realizzati in relazione a quanto previsto dal contratto di servizio:

INVESTIMENTI PARCHEGGI	STATO
Realizzazione parcheggi a barriera	park instruttura Isola Unione
Realizzazione pannelli informativi	DA REALIZZARE
Sostituzione di tutti i parcometri	REALIZZATO
Gestione informatizzata sanzioni	REALIZZATO
Servizio rimozione autoveicoli	DA REALIZZARE
Sharing E-mobility	DA REALIZZARE
<u>altri investimenti realizzati non previsti nel contratto</u>	
avvio parcheggio Padova	REALIZZATO
avvio parcheggio Boemia	REALIZZATO
avvio autorimessa M.Polo	REALIZZATO
sostituzione di tutti i basculanti autorimessa S. Felice	REALIZZATO

Di seguito l'analisi qualitativa mediante indicatori:



INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
Qualità contrattuale		
Definizione e procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	La richiesta di abbonamento può essere presentata direttamente allo sportello del Servizio Clienti. Gli incaricati, previa verifica dei requisiti richiesti, provvedono alla compilazione del modulo di richiesta disponibile in formato elettronico o cartaceo. Lo sportello è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Tutte le informazioni sono reperibili anche nel sito www.sstchioggia.it
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	immediato presso lo sportello del Servizio Clienti
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	max 30 giorni medio 5 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	3 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	anche immediato, se necessario (con servizio di reperibilità h 24)
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	estiva 3 passaggi settimanali / invernale 2 volte alla settimana
Carta dei servizi	qualitativo	non presente
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Gli abbonamenti vengono pagati presso lo sportello del Servizio Clienti e non sono previste rateizzazione. I pagamenti della tariffa per la sosta ordinaria vengono eseguiti direttamente presso i parcometri o le casse automatiche, dove presenti, con denaro contante, carta elettronica e smartphone
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	modalità definita da provvedimento (Delibera Giunta Comunale) di attivazione delle aree di sosta per quanto riguarda tariffe con eventuali riduzioni, orari e periodi di funzionamento. Attività di scassetamento dei parcometri è periodica (2/3 volte la settimana)
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	n. 46 parcometri n. 2 casse automatiche
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Sì
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	presenza della segnaletica obbligatoria
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Sì
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	sistema di videosorveglianza presente nei parcheggi in struttura - reperibilità h24 degli ausiliari al traffico
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
A agevolazioni tariffarie	quantitativo	stabilita dal singolo provvedimento di attivazione dell'area di sosta
A accessi riservati	quantitativo	se previsti dalla tipologia dell'area di sosta (autorimesse per abbonati)
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	- presenza di NUMERO VERDE dedicato - attività di mailing per tipologie di utenti

3.5 Z.T.L.

La rivisitazione dell'area pubblica del centro storico di Chioggia da destinare a zona a traffico limitato (Z.T.L.), trova la sua genesi nella deliberazione n. 65 del 19.07.2004, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Generale per la disciplina delle aree pubbliche adibite al parcheggio ed alla sosta dei veicoli nel comune di Chioggia. L'art. 3, comma 2, prevede espressamente, in armonia con il comma 9 dell'art.7 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) che: *“Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale verrà istituita una Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del vigente Codice della Strada, in corrispondenza di tutta l'area del centro storico, estendendo in misura rilevante l'attuale Z.T.L., allo stato limitata al solo Corso del Popolo Nord”*.



Il primo atto di giunta in tal senso è la delibera 254 del 07/08/2008 avente per oggetto *“Istituzione della zona a traffico limitato del centro storico del Comune di Chioggia”*, così come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 03/04/2009 con oggetto *“Modifica alla viabilità del centro di Sottomarina, funzionali all’entrata in vigore della zona a traffico limitato nel centro storico di Chioggia”* mentre il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 220 del 15 ottobre 2013, CUP I99G08000050004. Il documento approvato dalla giunta prevede un quadro economico di € 250.000,00 con l’individuazione di n. 7 varchi per la messa in funzione della ZTL, precisamente:

Varco n. 1 – Campo Marconi;

Varco n. 2 – Fondamenta Canal Lombardo;

Varco n. 3 – Calle Duomo;

Varco n. 4 – Corso del Popolo;

Varco n. 5 – Fondamenta San Domenico sud;

Varco n. 6 – Fondamenta San Domenico nord;

Varco n. 7 – Isola dell’Unione;

Come già precisato, nel 2018, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 96, ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico Industriale di SST Spa con il contestuale affidamento in house di alcuni servizi, tra i quali figura la gestione aree di sosta a pagamento dei veicoli e delle sanzioni emesse al codice della strada.

Il contratto di servizio, di cui si è già parlato nel corso della presente relazione, è stato sottoscritto in data 12.09.2018, e tra le altre attività, prevede l’effettuazione di servizi ausiliari al governo della circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, che comportano un investimento complessivo pari ad Euro 250.000,00 e che hanno per oggetto la realizzazione e la gestione, per conto del Comune, secondo il succitato piano industriale dell’azienda 2019 – 2033 ed il progetto esecutivo condiviso con l’Amministrazione comunale e approvato con delibera di giunta n° 244/2018, degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL) e dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, ponendosi come finalità il mantenimento e lo sviluppo di un sistema coordinato e integrato di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del Comune da parte dei veicoli a motore. Tale servizio, svolto nelle aree ZTL e nelle



zone a sosta regolamentata istituite dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, consiste:

- nell'installazione e nell'esercizio degli impianti per la rilevazione delle violazioni delle limitazioni e divieti di accesso e circolazione;
- nelle attività di rilascio e ritiro di permessi, autorizzazioni e contrassegni, anche per veicoli esenti da limitazioni, secondo le indicazioni fornite dal Comune;
- nella riscossione diretta delle somme eventualmente previste dall'apposito tariffario per l'accesso o la circolazione nelle zone a traffico limitato, anche con riguardo alle altre zone a sosta regolamentata istituite dal Comune;
- nelle attività di controllo del rispetto delle limitazioni.

L'attività svolta da S.S.T. sino alla data del 31 dicembre 2023 in esecuzione delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio può essere così sintetizzata:


- - installazione varchi e implementazione software gestione permessi;
- - istituzione ufficio ZTL con apertura al pubblico per informativa e rilascio permessi
- - disponibilità del portale telematico *portaleztl.chioggia.org*.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 13 marzo 2024 è stata fissata quale data di attivazione della ZTL il giorno 16 settembre 2024 con il contestuale termine del c.d. preesercizio a suo tempo avviato.

Per quanto concerne il concreto andamento dal punto di vista economico e la qualità del servizio si rappresenta quanto segue (ultimo triennio)⁸.

⁸ Fonte S.S.T. s.p.a.



	2021	2022	2023
	ZTL	ZTL	ZTL
PRESTAZIONI DI SERVIZI		€ 60.565	€ 19.090
ALTRI RICAVI	€ 39.611		€ 17.060
RICAVI OPERATIVI	€ 39.611	€ 60.565	€ 36.150
COSTI DI GESTIONE	€ 8.099	€ 29.569	€ 78.206
PERSONALE			
AMMORTAMENTI		€ 22.084	€ 35.949
COSTI OPERATIVI	€ 8.099	€ 51.653	€ 114.154
MARGINE OPERATIVO	€ 31.512	€ 8.912	-€ 78.004
NOTE: costi e ricavi diretti (esclusi costi generali e promiscui)			

Standard qualitativi e soddisfazione utenza al momento non rilevabili.

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'analisi puntuale dei servizi pubblici di rilevanza economica non a rete riportati nella presente relazione, tenuto conto del risultato d'esercizio conseguito dalla Società *in house* nel 2023, emerge che nel suo complesso la gestione può considerarsi orientata al rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza con un sostanziale rispetto degli obblighi contenuti nei contratti di servizio. L'assenza di compensazioni economiche a carico del Comune per riequilibrare il piano economico-finanziario dei servizi affidati in house alla controllata S.S.T. s.p.a., rende neutro l'impatto degli affidamenti sugli equilibri dell'Ente socio. Risulta comunque necessario monitorare costantemente oltre che il rispetto degli obblighi previsti nei vari contratti di servizio, anche la gestione della Società al fine di verificare il mantenimento degli equilibri economico, finanziario e monetario, unitamente al rispetto degli standard di qualità dei servizi offerti alla collettività che potrebbero risultare compromessi dalle fluttuazioni congiunturali del sistema economico anche in considerazione delle attuali vicende di politica internazionale.

CITTÀ DI CHIOGGIA

Città Metropolitana di Venezia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 64/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° DEL-407-2024 "REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2023 DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022."
--------------------------	---

L'Organo di revisione nominato dal Consiglio Comunale della Città di Chioggia con deliberazione n° 105 del 27 luglio 2023 per il triennio 2023-2026 nelle persone di:

- Dott. Cristiano Maccagnani – Presidente del Collegio dei revisori
- Dott. Augusto Maggiori – Componente del Collegio dei revisori
- Dott. Roberto Poloniato – Componente del Collegio dei revisori

premessato che

il giorno 2 del mese di dicembre del 2024 si è riunito per esaminare la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. DEL-407-2024 predisposta dal Servizio Economato e Società Partecipate ad oggetto: "REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2023 DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022" per esprimere il proprio parere in merito.

Richiamati

- L'art. 239 del d. lgs 267/2000 e s.m.i. "Funzioni dell'Organo di Revisione";
- Il d. lgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica in particolare gli artt. 4 e 20.
- Il d. lgs 201/2022 in tema di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare l'art. 30.

Considerato

- che l'obiettivo della normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, valutando i seguenti criteri (indicati agli artt. 20 commi 1 e 2 e 24 del D. Lgs. 175/2016):

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;



e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

Esaminata

La proposta di deliberazione DEL-407-2024 ad oggetto: "REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2023 DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022".

Tenuto conto che:

- con delibera n° 160 del 28 settembre 2017 il Consiglio Comunale ha adottato Piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016 e smi ed ha provveduto ad effettuare le ricognizioni e le razionalizzazioni annuali previste dall'art. 20 del d. lgs 175/2016 con i seguenti atti:
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 ad oggetto: "*piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*";
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 17/12/2019 ad oggetto: "*Nuova revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*";
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 29/12/2020 "*Revisione e razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*";
 - deliberazione del Consiglio Comunale n° 208 del 20/12/2021: "*Revisione e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*";
 - deliberazione del Consiglio Comunale n° 157 del 19/12/2022: "*Revisione e Razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*";
 - deliberazione del Consiglio Comunale n° 170 del 21/12/2023: "*Revisione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 e s.m.i ed approvazione della ricognizione/relazione di cui all'art. 30 del D. lgs. 201/2022*".

rilevato che

- l'Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. DEL-407-2024 effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Chioggia detiene partecipazioni dirette o indirette, contiene una relazione tecnica (paragrafo 2) sui principali risultati ottenuti dal piano o processo di razionalizzazione (ART. 20, comma 2, del d.lgs 175/2016) e propone azioni di razionalizzazione laddove necessarie, azioni in linea con i succitati obiettivi della normativa ovvero riduzione delle partecipazioni societarie e monitoraggio di quelle non rispettose di tutti i parametri previsti dall' art. 20 del d. lgs. 175/2016.
- l'Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. DEL-407-2024 è stato redatto anche per l'anno 2023 secondo le: "*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali emanate dalla Corte dei Conti*"

Sezione delle autonomie con deliberazione n° 22/SEZAUT/2018/INPR", anche al fine di garantire la comparabilità del documento con le annualità precedenti.

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla proposta di deliberazione di Consiglio DEL-407-2024, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, l'Ente si esprime secondo i seguenti esiti/obiettivi:

SOCIETÀ	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITI RICOGNIZIONE
SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	DIRETTA	100,00%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
A.C.T.V. S.P.A.	DIRETTA	11,27%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI AFFIDAMENTO DEL T.P.L.
VERITAS SPA	DIRETTA	8,26%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
CHIOGGIA ORTOMERCATO DEL VENETO S.R.L.	INDIRETTA	42,00%	DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE S.R.L.	INDIRETTA	10,00%	SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE COME DA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2022

- l'analisi condotta è rispettosa dei dettami stabiliti dal d. lgs. 175/2016, con particolare riferimento agli artt. 4, 20 e 24.

Il Collegio in questa sede evidenzia l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, anche in relazione al tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 e successive modificazioni;

Verificato che

l'"Allegato A" ad oggetto "Ricognizione e verifica periodica della situazione generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house. aggiornamento al 31 dicembre 2023 della relazione ex art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022 (Appendice al piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs 175/2016)", contiene in appendice l'aggiornamento alla data del 31 dicembre 2023 della Relazione di cui all'art. 30, comma 2, del d. lgs 201/2022, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati *in house* dal Comune di Chioggia;

Visti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera n° 407/2024;

esprime

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione n. DEL-407-2024 relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chioggia alla data del **31 dicembre 2023**.




Raccomanda

- **di monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **di monitorare costantemente** gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento a quelli gestiti secondo la modalità di cui all'14, comma 1, lettera C, del d. lgs 201/2022;
- **di verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo.

Si invita Codesto Ente ad inviare senza indugio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione unitamente al relativo allegato A.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione Economico Finanziaria

MACCAGNANI dott. CRISTIANO (Presidente)

MAGGIORI dott. AUGUSTO

POLONIATO dott. ROBERTO